

PEGNO SU TITOLI E/O VALORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
Sede legale: Piazza XX settembre 2, 33170 Pordenone
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5391 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Cariparma FriulAdria iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7
Codice ABI: 05336.3
Iscrizione Registro delle Imprese di Pordenone n. 01369030935
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Numero verde: 800 881 588 – dall'estero: 0039 0521 954950 - Fax: 0039 0434 233642
Sito Internet: www.friuladria.it – Indirizzo di posta elettronica: banca@friuladria.it

SOGGETTO CHE EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il Cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali e uffici della banca)

cognome e nome / denominazione _____
sede _____
telefono _____ indirizzo di posta elettronica _____
iscritto all'Albo _____ al numero _____
operante in qualità di _____ della Società _____

CHE COSA E' IL PEGNO SU TITOLI E/O VALORI

CARATTERISTICHE

Con il rilascio della garanzia, il datore di pegno – che può essere lo stesso debitore o un terzo – garantisce l'adempimento di obbligazioni assunte verso la Banca.

Il pegno può avere ad oggetto beni mobili o crediti, può garantire uno o più crediti e assicura alla Banca una prelazione rispetto ad altri creditori.

Nel caso di pegno su beni mobili, la garanzia si costituisce con la consegna alla Banca del bene o del documento oggetto della garanzia (c.d. spossessamento). Nel caso di pegno su crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto; è inoltre necessaria la notifica al debitore del credito dato in garanzia oppure l'accettazione scritta del pegno, da parte dello stesso debitore.

Per la costituzione del pegno su strumenti finanziari in gestione accentrata è inoltre necessaria la registrazione in appositi conti presso la Banca, secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

RISCHI

Il principale rischio è quello che la Banca, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, realizzi i titoli ed i valori costituiti in pegno, soddisfacendosi sul relativo ricavato.

CONDIZIONI ECONOMICHE:

SPESE	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Invio comunicazioni	Stampa ed invio rendiconto periodico	€0,85
			Stampa ed invio Documento di Sintesi periodico	€0,85
			Periodicità di invio	Annuale
			Stampa ed invio Documento di Sintesi di variazione	Gratuito
			Comunicazioni in via telematica	€0,00

RECLAMI
RECLAMI

Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente potrà presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della medesima Banca, in Piazza XX Settembre 2, 33170 Pordenone – indirizzo di posta elettronica: reclami@friuladria.it. La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario;
- Conciliatore Bancario, anche in assenza di preventivo reclamo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

Il Cliente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto, dopo aver esperito il procedimento di mediazione, previsto per legge come condizione di procedibilità.

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra Banca e Cliente, in dipendenza del presente contratto ed in conformità dell'obbligo sancito all'art. 5 comma 1 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità per adire l'Autorità Giudiziaria, la Banca e il Cliente convengono, ai fini dell'art. 5 comma 5 del medesimo decreto, di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) ovvero, a scelta della parte promuovente, all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36), o all'Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127), o all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267), o agli Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia, ovvero ad ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro previo accordo con l'altra parte.

Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento istituito in attuazione dell'art 128 bis del TUB per le materie ivi regolate.

LEGENDA
Gestione accentrata

Modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate (per es. Monte Titoli Spa).

Strumenti finanziari

Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza, le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.